



20 68

# Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi  
Divisione Generale del personale e della formazione

Ufficio II - Formazione

Prot. DP/ 33

Roma, 9 GEN. 2004

Alla Unione Italiana Lavoratori  
Pubblica Amministrazione  
Via Emilio Lepido, n. 46

00175 ROMA

Alla Unione Italiana Lavoratori  
Pubblica Amministrazione  
Coordinamento Nazionale Ministero della Giustizia Ufficiali Giudiziari

NAPOLI

Al Segretario generale  
Coordinamento Nazionale U.I.L.  
presso il Ministero della Giustizia

SEDE

Oggetto: Circolare della Direzione generale del Personale e della Formazione del 31.10.03,  
prot. n. 6/1753/070-2/CA

Con la nota del 04.11.03, prot. 173, codesta Organizzazione Sindacale, riferendosi alla circolare, Prot. n. 6/1753/070-2/CA, del 31.10.03, indirizzata ai Presidenti delle Corti di Appello e concernente il corso di formazione per gli Ufficiali Giudiziari B3 in materia di esecuzione forzata e la relativa attività di affiancamento, ha sostenuto che "nel profilo professionale dell'ufficiale giudiziario, pos. ec. CI, non esiste la previsione che sia adetto alla formazione del personale subalterno" e, nel contempo, ha asserito la violazione della normativa sulla privacy.

Si osserva, al riguardo, che la contrattazione integrativa di amministrazione ha individuato, nel nuovo sistema di classificazione del personale, le mansioni esigibili. Tali mansioni, però, non

possono ritenersi esaustive posto che, tutte le attività non direttamente connesse alla funzione giurisdizionale, ma previste in specifiche disposizioni legislative, sono in ogni caso ascrivibili alle singole figure professionali e, in tale ambito, alle distinte posizioni economiche.

Da ciò consegue che le competenze dell'ufficiale giudiziario, tra l'altro figura connotata da requisiti di "atipicità" rispetto alle altre, non possono esaurirsi nella declaratoria contrattuale, ma devono essere determinate, altresì, dalle norme di legge vigenti, individuando, quali fonti del rapporto di lavoro, sia norme ordinamentali sia norme "pattizie", cui però lo stesso ordinamento, in virtù dell'art. 2 del D.Lgs 165/01, ha conferito una forza superiore.

Tali affermazioni trovano riscontro ulteriore in quanto stabilito dall'art. 8 del CCNL, sottoscritto in data 24.04.02, il quale stabilisce che gli ufficiali giudiziari continuano a svolgere anche le attività previste da specifiche disposizioni di legge.

Alla luce di quanto sopra esposto, sarebbe già sufficiente, ai fini della risoluzione della questione, la menzione del Contratto Collettivo relativo al personale del comparto Ministeri, riferito al quadriennio normativo 1998-2001 e al biennio economico 1998-1999, il quale contempla, tra le specifiche professionali della posizione economica CI, l'attività di coordinamento di gruppi di lavoro e di studio. Inoltre, lo stesso art. 29 del DPR 1229/59 al comma 1 dispone che gli ufficiali giudiziari vincitori di concorso prestino un periodo di servizio in soprannumero presso gli uffici unici, periodo che di fatto si realizza mediante un'attività di affiancamento.

Da ultimo, di fondamentale importanza appare la considerazione in base alla quale le Amministrazioni dello Stato, così come ogni altra organizzazione, non possono prescindere, attenendosi ai principi di efficacia e di efficienza, dall'irrinunciabile apporto didattico e formativo dei funzionari in possesso di esperienza professionale i quali, per tale ragione, sono deputati a trasmettere, utilizzando la metodologia del "training on the job", le cognizioni indispensabili al funzionamento ed al conseguimento dei propri obiettivi istituzionali.

Infatti, l'autorganizzazione, prerogativa di tutti gli enti immateriali per la necessità di predisporre a fini operativi strutture, mezzi e personale, è espressione di esercizio di potestà pubblica; tale potestà è strumentale alla cura di interessi collettivi e si esprime attraverso l'esercizio di poteri e l'adozione di atti autoritativi che si ispirano ai principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, corollari del buon andamento e dell'imparzialità così come codificati dalla l. 241/90.

In conclusione il rilievo sollevato in merito alla violazione della normativa sulla privacy, nell'ipotesi in cui sia presente all'esecuzione l'ufficiale B3, non trova fondamento alcuno nell'ordinamento, ritenuto che, nello svolgimento degli atti esecutivi, la figura dell'Ufficiale Giudiziario deve esser considerata nella sua funzione istituzionale e, pertanto, personificata nei diversi soggetti che operano nell'ambito dell'Ufficio.

IL DIRETTORE GENERALE  
Carolina Fontecchia